

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3307 del 30/06/2022
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico e spazio acqueo ad uso attività sportive in sponda destra del Cavo Napoleonico in Comune di Bondeno (FE). Proc. Cod. BOPPT0204 Richiedente: Comune di Bondeno
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3496 del 30/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico e spazio acqueo ad uso attività sportive in sponda destra del Cavo Napoleonico in Comune di Bondeno (FE).

Proc. Cod. BOPPT0204

Richiedente: Comune di Bondeno

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli;
- la Variante di Coordinamento tra il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e il Piano

Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 5 dicembre 2016, n. 2112;

– la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

– la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

– la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell’unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

– la DDG n. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;

– la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

– la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 7492 del 26/06/2003 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 19 anni al Comune di Bondeno, C.F./P.IVA 00113390389, la concessione relativa all’uso dello specchio d’acqua del tratto Scolmatore di Reno, compreso fra i Pil. 21/26 e all’occupazione di un’area del demanio idrico di mq. 3390 del Fiume Cavo Napoleonico nel Comune di Bondeno (FE), ad uso attività sportive, individuata al foglio 163 particella 290 (oggi particella 511) del Comune di Bondeno (FE);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 05/08/2021 registrata al PG/2021/123029 del 05/08/2021 con cui Comune di Bondeno, C.F./P.IVA 00113390389 con sede in Piazza Garibaldi n. 1

nel Comune di Bondeno (FE), ha presentato domanda di rinnovo fuori termine di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 7492 del 26/06/2003 dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia Romagna;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 40 del 16/02/2022 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT "IT4060016";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura del territorio e dell'Ambiente Settore Aree protette, Foreste e sviluppo delle zone montane (Nullaosta PG/2022/97185 del 13/06/2022);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 703 del 03/03/2022 conservato in atti al prot. PG/2022/40422 del 10/03/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 21/07/2021;

CONSIDERATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, così come dichiarato dall'Ente stesso, il Comune di Bondeno, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007 che prevede "che le concessioni rilasciate agli Enti Locali con il criterio di preferenza di cui all'articolo 15 comma 3 della L.R. n. 7/2004, siano esentate dal pagamento del

canone, e che tale esenzione possa essere concessa a tali Enti anche per occupazioni necessarie all'esercizio di attività istituzionali a carattere non lucrativo, le quali possono essere svolte anche tramite soggetti terzi aventi carattere di associazioni o società non lucrative”;

- il Comune di Bondeno è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Comune di Bondeno, C.F./P.IVA 00113390389 con sede in Piazza Garibaldi n. 1 nel Comune di Bondeno (FE), fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistico-edilizie comunali, la concessione per l'uso di un tratto di specchio d'acqua compreso tra i pil. 21 e 26 esteso metri 2.500,00 e per l'occupazione di area del demanio idrico di mq 3.990,00 su cui si realizzeranno un fabbricato amovibile di mq 160,00 con annessa tettoia di mq 100,00, una fabbricato sempre amovibile con superficie totale di mq 72,00 e strutture esterne scoperte (campo da Beach volley e mini campo per pallacanestro), posti sulla sponda destra del corso d'acqua Cavo Napoleonico in Comune di Bondeno (FE), catastalmente identificata al fg. n. 163, mapp. n. 511 (ex 290), per uso attività sportive, codice pratica BOPPT0204;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/06/2022 (PG/2022/107045 del 28/06/2022);
4. di esentare il Comune di Bondeno, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del

relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007 e L.R. 7/2004 e s.m.i.;

5. di esentare altresì il Comune di Bondeno dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;

6. di precisare che non è consentita la subconcessione a terzi, in mancanza di autorizzazione espressa dall'autorità concedente, che potrà eventualmente essere emessa sulla base della DGR 1727/2020 per i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione presente;

7. di precisare che in caso di utilizzi a favore di soggetti terzi Enti è necessario effettuare comunicazione al Servizio concedente indicando il nominativo e il codice fiscale del soggetto in esame e il concessionario si rapporta con tali soggetti privati individuati per consentirne l'utilizzo a scopo sociale o ricreativo con assegnazione senza scopo di lucro da parte del concessionario;

8. di dare atto che è stato effettuato il pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad € 75,00 in data 21/07/2021;

9. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

12. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Bondeno, C.F./P.IVA 00113390389 (cod. pratica BOPPT0204).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Napoleonico, individuata al fg 163 mappale 511 (ex 290) oltre spazio acqueo in Comune di Bondeno (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, che comprende un tratto di specchio d'acqua compreso tra i pil. 21 e 26 esteso metri 2.500,00 e un'area del demanio idrico di mq 3990,00 su cui si realizzeranno un fabbricato amovibile di mq 160,00 con annessa tettoia di mq 100,00, un fabbricato sempre amovibile con superficie totale di mq 72,00 e strutture esterne scoperte (campo da Beach volley e mini campo per pallacanestro), è destinata ad uso attività sportive.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.

2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub-ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7),

opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione BOPPT0204;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 763 del 03/03/2022 nota prot. PG/2022/40422 del 10/03/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna:

“1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell’argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione nonché la piantumazione e /o proliferazione di qualsiasi specie arbustivo - arborea.

3) andranno rispettate le indicazioni contenute nella nota n° 18345 del 10-06-2021 dello scrivente Servizio e cioè:

- completa rimozione e smaltimento delle macerie attualmente presenti a carico del richiedente Comune;*
- realizzazione delle opere edificate nell’area esterna all’argine previste nel presentato progetto allegato alla istanza di concessione con assoluta caratteristica di amovibilità, e con il vincolo della loro rimozione e ripristino dell’area alla fine del periodo concessorio;*
- tutte le operazioni inerenti agli interventi proposti, e all’uso che ne consegue, saranno a carico del richiedente concessionario Comune di Bondeno, così come le responsabilità e le implicazioni ad essi connesse.*

4) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l’uso di fitofarmaci.

5) L’utilizzo dello specchio d’acqua in argomento è limitato alle ore diurne, con limiti fissati dalle ore 08:00 alle ore 20:00; prima di qualsiasi gara e/o allenamento, l’Amministrazione concessionaria dovrà accertare che non siano in corso, o in programma di inizio a breve termine,

operazioni di invaso o di svaso del canale, oppure scarichi diretti nella botte sotto passante lo scolmatore, a servizio del canale di Burana, operazioni queste che, creando gorgi, correnti o turbolenze, potrebbero costituire pericolo per l'incolumità degli sportivi, degli addetti alla sorveglianza ed all'organizzazione e degli spettatori;

6) Il superamento dei corpi arginali, per accedere alle golene, dovrà avvenire esclusivamente attraverso l'arginatura esistente, il passaggio sarà consentito solo ai pedoni e ai ciclisti, con la tassativa esclusione di qualsiasi altro mezzo; l'eventuale transito di automezzi o materiali sarà possibile solo sui tracciati carrabili, previo specifico accordo con l'Amministrazione concedente;

7) Sarà tassativamente vietato l'uso, a qualsiasi fine, di natanti motorizzati, anche se non specificatamente impiegati in gare, fatta eccezione per il natante di soccorso che, in ogni modo, dovrà osservare tutte le cautele del caso onde evitare effetti dannosi del moto ondoso;

8) la parte mobile del pontile di accesso all'acqua andrà opportunamente ancorata alla riva al fine di evitare l'accidentale disaggio dall'ormeggio, anche in considerazione dei possibili repentini cambi di quota e di velocità della corrente registrabili all'interno del corso d'acqua;

9) È a carico del concessionario lo sfalcio dei passaggi pedonali sui corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.

10) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

11) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e

risponderanno dei danni arrecati.

12) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

13) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

14) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

15) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

16) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone.

17) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concesionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concesionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concesionati.

18) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di

concessione e agli elaborati progettuali allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori o fruitori delle attività sportive- ricreative attuate nelle aree concesse, e a danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - sede di Bologna, inoltre l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato preventivamente alla sede di Sant'Agostino del succitato dell'A.R.S.T. e P.C.

19) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P2-P3-e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.

20) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

21) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

22) L'A.R.S.T e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue

pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

23) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

24) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

25) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

26) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente;

27) È vietato subaffittare, in tutto o in parte, quello che è stato dato in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.

28) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

29) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione

regionale e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. dell'Emilia-Romagna S.A.C. di Ferrara.

30) Sarà data pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni normative.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia e antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.